

Foglio Informativo

CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI IVA

Offerta a NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' LA CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI IVA

Con il prodotto "Cessione pro soluto di Crediti IVA" la Banca (Cessionario) acquista e gestisce Crediti IVA annuali o trimestrali, chiesti a rimborso dal Cliente (Cedente) all'Amministrazione Finanziaria (Debitore), con assunzione del rischio da parte della Banca del mancato pagamento da parte del Debitore. L'acquisto dei Crediti IVA viene tipicamente perfezionato mediante Atto Pubblico di Cessione con la notifica della cessione stessa al Debitore e prevede il pagamento del corrispettivo pagato dalla Banca, prima della data prevista di incasso del Credito IVA, previa deduzione della commissione di acquisto dei Crediti.

Il prodotto Cessione pro soluto di Crediti IVA è riservato a non consumatori che siano società di persone o capitali, anche costituite in forma di cooperativa o consorzi, ditte individuali, regolarmente costituite ed esistenti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, con sede nel territorio italiano, che vantino Crediti IVA. L'operazione di cessione viene riconosciuta ad insindacabile giudizio della Banca.

In alcuni casi, anche su richiesta dal Debitore, in relazione alla richiesta di rimborso dei crediti IVA è necessaria la concessione da parte del Cedente di una Garanzia emessa da terzi (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) in favore del Debitore. I costi della Garanzia saranno sostenuti dal Cedente, fermo l'obbligo di quest'ultimo di stipulare il relativo contratto con la compagnia assicuratrice ovvero con un intermediario bancario.

Rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce: *i)* la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto; *ii)* la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; *iii)* l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del Cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto.

L'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto nonché la non veridicità e l'incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

I crediti IVA si intenderanno ceduti con privilegi, le garanzie personali e reali e con, gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi. Al momento della stipula del contratto una o più delle singole voci di costo, potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
DESCRIZIONE	VALORE
Valore nominale minimo del credito IVA oggetto della cessione pro soluto	Euro 50.000,00
Commissione per l'acquisto pro soluto dei crediti IVA	11,00% del valore nominale del credito IVA oggetto della cessione pro soluto
Costi di istruttoria (da corrispondere nel caso di mancato perfezionamento della cessione) (1)	Euro 1.000,00 per ogni avvio istruttoria
Costo unitario per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili (ove richiesti)	Euro 200,00
Costi notarili per stipula Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca
Spese per la notifica dell'Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca
Imposte applicate all'Atto Pubblico di Cessione	A carico Banca
Tasso di interesse convenzionale	Tasso annuo percentuale su valore nominale dei crediti IVA composto da parte fissa pari a 2,50% + valore del TEGM delle operazioni di factoring, tempo per tempo vigente
Tasso di interesse di mora	Pari al saggio annuale del tasso di interesse legale di mora tempo per tempo vigente (ai sensi del D. LGS. 231/2002): 8,00% + tasso di riferimento ai sensi del DL 192/2012 – tasso annuo su valore nominale dei crediti IVA
Costo polizza fidejussoria/assicurativa (ove richiesta) rilasciata da terzi	A carico del Cedente

Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo, compreso l'invio nell'Area Riservata sul portale Home Factoring di Exprivia (a documento)	€ 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
	Raccomandata	€ 6,50
	Raccomandata A.R.	€ 8,00
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	€ 0,00
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
Giorni valuta pagamento corrispettivo		3 GIORNI LAVORATIVI
Imposta di bollo su rendicontazione periodica		A carico cliente, nella misura prevista per legge.

(1) Costi applicati per ogni avvio istruttoria, indipendentemente dall'esito della stessa, in tutti i casi in cui il successivo contratto di cessione dei crediti non venga perfezionato.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. nr. 108/1996) , relativo alla categoria "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" può essere consultato in filiale o sul sito internet della Banca (www.bancavalsabbina.com).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Alla Banca viene riconosciuta l'inderogabile facoltà di risolvere il contratto:

- a) in tutte le ipotesi previste per legge;
- b) con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cedente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nelle seguenti ipotesi contrattualmente previste:
 - i) mancata stipula dell'Atto Pubblico di Cessione nel termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di stipula del contratto;
 - ii) al verificarsi di uno o più eventi pregiudizievoli contrattualmente identificati che determinino una Passività per la Banca;
 - iii) qualora le dichiarazioni e le garanzie rese dal Cedente risultino non veritiere, ingannevoli e/o incomplete ovvero il Cedente venga meno agli impegni contrattualmente previsti;
 - iv) violazione dell'obbligo di consegna della documentazione costitutiva e probatoria dei Crediti ovvero che tale documentazione risulti erronea, falsa o inidonea a provare l'esistenza dei Crediti;
 - v) in caso di violazione degli obblighi da parte del Cedente restituzione, in favore della Banca, delle somme indebitamente incassate da parte della Amministrazione Finanziaria ovvero in caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto alla Banca;
 - vii) qualora, prima della stipula dell'Atto Pubblico di Cessione, siano emerse altre circostanze o eventi, riferibili al Cedente o ai Crediti che, se conosciuti prima dalla Banca, la stessa non si sarebbe determinata alla stipula del presente Contratto;
 - viii) qualora il Cedente non provveda per qualsiasi causa, motivo o ragione a consegnare al Debitore richiedente, nel termine di 30 giorni, la Garanzia richiesta dallo stesso ai fini della regolare liquidazione del Credito;
 - ix) qualora intervengano atti normativi, disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura, moratorie o sospensive derivanti, direttamente o indirettamente, di qualsiasi natura o specie tali da incidere sull'esistenza, sulla misura e/o sull'esigibilità, anche solo parziale, dei Crediti.

In caso di risoluzione del contratto, lo stesso si intenderà privo di efficacia e laddove la Banca abbia provveduto a pagare il Corrispettivo, il Cedente sarà tenuto a corrispondere un indennizzo, fatto salvo il diritto della Banca di ottenere il ristoro di ogni ulteriore danno, onere, spesa e pregiudizio sopportato in relazione ad eventi che abbiano dato luogo alla risoluzione del contratto.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgersi al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla Banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrità, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Amministrazione Finanziaria	Indica, a seconda dei contesti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, nonché l'ente incaricato per la riscossione dei Crediti, tenuti ad effettuare al Cedente i pagamenti dei Crediti ed ai quali deve essere notificato l'Atto Pubblico di Cessione.
Atto Pubblico di Cessione	Indica il contratto stipulato tra le Parti, ed in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei Crediti di cui al Contratto.
Cedente o Cliente	Indica il Cliente della Banca, ossia la controparte del contratto di Cessione pro soluto di Crediti IVA e titolare del credito di imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Valsabbina S.C.P.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Indica il negozio giuridico oggetto del Contratto, mediante il quale il Cedente trasferisce alla Banca la titolarità dei propri Crediti.
Commissione per l'acquisto pro soluto dei crediti IVA	E' il valore espresso in Euro del compenso incassato dalla Banca a titolo di remunerazione per le attività di gestione e di servizi inerenti alla Cessione.
Corrispettivo	Indica il pagamento dovuto dalla Banca al Cedente per l'acquisto dei Crediti determinato dalla differenza, espressa in Euro, tra il valore nominale dei Crediti e la Commissione per l'acquisto pro-soluto di Crediti IVA.
Credito IVA	Indica i crediti vantati dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell'IVA in eccedenza detraibile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comprensivi dei relativi interessi, maturati e maturandi e di ogni accessorio di legge e delle garanzie che li assistono, il cui importo e le ulteriori specifiche sono indicati nella Dichiarazione IVA.
Debitore	L'Amministrazione Finanziaria tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti IVA.
Garanzia	Indica la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 ovvero di cui a quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a favore dell'Amministrazione Finanziaria.
Passività	Indica ogni e qualsiasi danno, esborso, costo, spesa (incluse le spese ragionevolmente sostenute per l'assistenza legale), debito, perdita, diminuzione di valore, imposte, tasse, sanzioni, interessi, sopravvenienza passiva, insussistenza o minusvalenza.
Pro soluto	Indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente o di terzi o da vizi del Credito.
Tasso di interesse di mora	Tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma di denaro.